

MODULO DI ISCRIZIONE AL CENTRO DI STUDI SORANI VINCENZO PATRIARCA APS
PIAZZA S. DOMENICO, 76 – **CASELLA POSTALE 121** – 03039 SORA

Quota minima di associazione annua € 50,00

Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Titolo di studio

Professione

Indirizzo: Via N.

CAP CITTÀ

Indirizzo e-mail

Telefono cell.

Versamento quota € effettuato in data a mezzo:

- bollettino di conto corrente postale sul n. 10399038 intestato a
Centro di Studi Sorani Vincenzo Patriarca – 03039 Sora
- bonifico bancario a favore di Centro di Studi Sorani Vincenzo Patriarca - Sora
codice IBAN IT41 S076 0114 8000 0001 0399 038
- rimessa diretta

Il richiedente dichiara di condividere gli scopi di cui all'art. 4 dello Statuto del CENTRO DI STUDI SORANI VINCENZO PATRIARCA APS e di partecipare, a titolo di puro volontariato, alle attività dell'associazione con le proprie competenze, conoscenze ed opera.

Luogo e data

Firma

I dati forniti potranno essere utilizzati dal CENTRO DI STUDI SORANI VINCENZO PATRIARCA APS nel rispetto delle norme sulla privacy di cui al D. L.gs 30 giugno 2003 n. 196.

Gli iscritti in regola con il versamento della quota annua possono fruire del 30% di sconto sulle pubblicazioni richieste direttamente. L'elenco è consultabile sul sito www.centrodistudisorani.it.

CENTRO DI STUDI SORANI VINCENZO PATRIARCA APS
Sede sociale: Piazza S. Domenico, 76 (Monastero di San Domenico Abate) - Sora
Recapito postale **CENTRO DI STUDI SORANI VINCENZO PATRIARCA APS - Casella Postale 121 - 03039 Sora**
www.centrodistudisorani.it
e-mail studisorani@gmail.com studisorani@pec.it

Estratto dallo statuto del Centro di Studi Sorani Vincenzo Patriarca Aps

Art. 4 - Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apolitica e aconfessionale e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, nei seguenti ambiti: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; ricerca scientifica di particolare interesse storico e sociale.

3. L'Associazione si prefigge, in maniera precipua, di promuovere lo studio e la valorizzazione del patrimonio storico locale, con particolare attenzione alla storia, alle arti, al dialetto e alle tradizioni popolari, come contributo alla ricerca scientifica in contesto regionale, nazionale e internazionale, attraverso ogni iniziativa ritenuta idonea anche ai fini della divulgazione e animazione culturale e artistica.

Persegue tali attività di interesse generale mediante:

a) la collaborazione con enti ed istituzioni culturali, artistici e di ricerca, istituti universitari, enti pubblici e privati, enti religiosi, biblioteche, istituti scolastici pubblici e privati, nazionali ed esteri;

b) la cura editoriale di pubblicazioni inerenti alle attività di ricerca e alle finalità statutarie;

c) il patrocinio di ambiti specifici di ricerca e di attività scientifiche, artistiche e culturali anche mediante apposite istituzioni.

4. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

5. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

6. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 - Soci

1. All'Associazione possono aderire, in qualità di soci, tutte le persone che dichiarano di condividere gli scopi di cui all'articolo precedente all'atto della richiesta di partecipare, a titolo di puro volontariato, alle attività dell'associazione con le loro competenze, conoscenze ed opera. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno, a norma dell'art. 35, comma 1.bis, del D. Lgs n. 117/2017.

2. Sono Soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo e versano la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, il richiedente dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro dei Soci.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni, deve motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci

1. Tutti i Soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. I Soci hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. I Soci svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per i Soci stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al Socio possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

7. Eventuali prestatori esterni di attività di volontariato senza retribuzione alcuna, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa, iscritti in apposito registro qualora svolgano attività in modo non occasionale, devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Art. 7 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per:

a) decesso;

b) dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata; resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;

c) decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;

d) esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui il Socio compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendono incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.